

ORDINANZA MUNICIPALE CONCERNENTE I PROVVEDIMENTI IN CASO DI NEVICATE E DI GELO

del 5 marzo 2014

Il Municipio di Bissone

richiamati gli artt. 107 cpv. 2 lett. c) LOC, 25 RALOC e 125 ROC;

ordina:

- Art. 1**
Scopo
- La presente Ordinanza ha lo scopo di emanare le necessarie disposizioni in caso di nevicata e di gelo.
- Art. 2**
Sgombero della neve
- Lo sgombero della neve dai marciapiedi o di eventuali accumuli di neve provocati dal passaggio della calata neve davanti agli accessi delle proprietà private, deve essere eseguito a cura dei proprietari.
- Art. 3**
Deposito neve sulla pubblica via
- È vietato depositare sulla pubblica strada o sui marciapiedi la neve proveniente dallo sgombero delle proprietà private e quella accumulata davanti alle stesse.
- Art. 4**
Divieto di posteggio per autoveicoli
- Durante le nevicata o anche in caso di minaccia di precipitazioni nevose, è vietato il parcheggio di autoveicoli ai margini della strada e nei posteggi pubblici.
- Il Comune declina ogni responsabilità per danni provocati agli automezzi dal regolare servizio di sgombero della neve o dalla rimozione forzata degli autoveicoli.
- Art. 5**
Obblighi e responsabilità dei proprietari di stabili
- I proprietari di stabili devono munire i tetti e le pensiline verso le strade e piazze pubbliche, di tegole paraneve o altri accorgimenti atti ad evitare la caduta di neve o lastroni di ghiaccio sulla pubblica via.
- I proprietari restano responsabili per qualsiasi danno provocato a persone o cose della caduta di neve e ghiaccio dai tetti e dalle pensiline dei loro stabili.
- Art. 6**
Divieto generale
- È vietato provocare la fuoriuscita di acque sulle strade, marciapiedi, scalini, ecc., in genere durante la stagione invernale ed in particolare quando non è escluso il pericolo di gelo.
- Art. 7**
Obbligo generale
- Le cinte ed i cancelli dovranno essere protetti con mezzi atti a resistere alla pressione della neve causata dai mezzi impiegati per lo sgombero; in caso contrario ogni responsabilità per eventuali danni viene declinata.
- Art. 8**
Contravvenzioni
- Ogni violazione alla presente Ordinanza sarà perseguita a norma della legislazione comunale e cantonale in materia.
- Art. 9**
Norma finale
- La presente Ordinanza abroga e sostituisce le precedenti disposizioni municipali ed ogni altra disposizione contraria od incompatibile.
- Art. 10**
Entrata in vigore
- La presente Ordinanza entra immediatamente in vigore, riservati eventuali ricorsi ai sensi dell'art. 208 LOC.
- Art. 11**
Pubblicazione
- La presente Ordinanza viene pubblicata all'albo comunale a norma dell'art. 192 LOC, durante il periodo dal 7 marzo 2014 al 7 aprile 2014.

Per il Municipio:

Il Sindaco

Il Segretario

Sergio De Toni

Fabrizio Gervasoni

Adottato dal Municipio di Bissone con risoluzione municipale no. 187/2014.